

BGer 9C 777/2014 vom 18. Dezember 2014

Bundesgericht, 2014-12-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_777_2014

FR: TF 9C 777/2014 du 18 décembre 2014

IT: TF 9C 777/2014 del 18 dicembre 2014

Regeste

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente, con piena cognizione di causa e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti, l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 V 22 consid. 4 pag. 26 e rinvii). L' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF determina le esigenze formali che devono adempiere gli scritti diretti al Tribunale federale. In particolare, tale disposto di legge prevede l'onere di allegazione e motivazione, nel senso che il ricorso al Tribunale federale deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, pena l'inammissibilità della domanda.

E. 2

Tema del contendere è unicamente la questione se la Cassa è incorsa in un diniego di giustizia, rispettivamente in una ritardata giustizia, sulla domanda di rimborso dei contributi minimi AVS/AI/IPG per gli anni 2008 e 2009.

E. 3.1

Nel suo ricorso, l'interessato reitera sostanzialmente la richiesta di rimborso di fr. 225.80 e insiste perché sia accertata la denegata e ritardata giustizia.

E. 3.2

Nell'evenienza concreta, per quanto attiene all'oggetto della vertenza, il ricorso non soddisfa le esigenze formali richieste, poiché non solo non indica conclusioni precise ma nemmeno dimostra in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF). Il ricorrente non si confronta in modo chiaro con la motivazione del tribunale cantonale sulla denegata e ritardata giustizia. Il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto secondo modalità di per sé inammissibili - la mancata restituzione degli importi relativi alle spese d'incasso, come pure la pretesa responsabilità ai sensi dell' art. 78 LPG . Tali pretese sono manifestamente inammissibili già solo per la loro estraneità all'oggetto della contestazione e per la mancanza di una decisione su questi temi. Come si evince anche dallo scritto 4 settembre 2014, la Cassa deve ancora pronunciarsi sulle richieste formulate dal ricorrente, così come del resto indicato dal tribunale cantonale nella pronuncia del 29 settembre 2014.

E. 4

Stante quanto precede, il ricorso, manifestamente non motivato, è inammissibile e può essere trattato secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF . Il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF).

E. 5

Viste le circostanze del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). In tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto. Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non vengono prelevate spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 18 dicembre 2014 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Parrino La Cancelliera: Cometta Rizzi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.